

## ALLEGATO 3

### LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S)

La legge quadro n. 104 del 1992 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei principi contenuti nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.(...) Nel 2009 è stata ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri dell'International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità.(...) La definizione di BES comprende, oltre alla categoria della disabilità (ai sensi della legge n. 104 del 1992), anche quella dei disturbi evolutivi specifici (fra i quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della legge n. 170 del 2010) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Il concetto di BES (special educational needs) compare nel 1978, in Gran Bretagna, nel Rapporto Warnock, con l'intento di superare la distinzione tra alunni «handicappati» e alunni «non handicappati», additando la maggior complessità di un approccio che consideri non solo la menomazione ma soprattutto le potenzialità positive. Poco più di quindici anni dopo, con la Dichiarazione di Salamanca, il concetto di BES viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare quell'ambito educativo che ricomprende la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo svantaggio (disabilities, learning difficulties and disadvantages). Per quanto riguarda le tipologie di BES relative all'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, queste sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici o fisiologici ovvero anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” (DDL 2444/2014)

Tipologie di Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/12)

1. Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
2. Disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, disturbi Dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), il funzionamento cognitivo (intellettivo) limite e il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle previsioni delle leggi n. 104/1992 o n. 170/2010 (Legge 170/2010, Legge 53/2003, Direttiva 27/12/12, C.M. n. 8/2013);
3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

- 1) **Disabilità** (L.104) DPR 23 luglio 1998, n. 323, art. 6. comma

Normativa di riferimento:

- Art.3 ed Art. 34 Costituzione;
- Legge 118/71 e Legge 517/77
- Sentenza corte Costituzionale 215/87
- C.M. 262/88
- Legge 104/92
- Legge 59/97 e DPR 275/1999
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- Legge 18/2009 ratifica convenzione ONU
- MIUR: Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009

Punti essenziali della normativa:

- “gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili” C.M.262/88 ne consegue che l'alunno fa parte integrante della classe e come tale ha diritto ad un'adeguata attività formativa.
- “La responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme” (C.M. min. n. 250/1985, L.104, Linee guida 2009).
- “...l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (...) la valutazione deve essere fatta da tutti gli insegnanti (...) viene predisposto un Piano Educativo (PEI) differenziato “ ( Legge n.104/92 art.12).

## **2) Disturbi evolutivi specifici**

La valutazione per gli alunni con dsa (DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6)

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

La valutazione per gli alunni con sindrome ADHD Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

## **3) Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.**

La valutazione per gli alunni stranieri

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni. Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale. Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione.

Valutazione per gli alunni con BES non certificati  
- OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado Art. 18 –  
Esame dei candidati con DSA, comma 4

Criterio generalizzabile: mettere gli alunni in condizione di dimostrare ciò che sanno e sanno fare gli alunni con Bes non certificati.

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d'anno.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

Il Consiglio di Classe nella formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto alla situazione di partenza;
- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto al gruppo-classe;
- il raggiungimento di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

In particolare nel processo di valutazione vanno considerati:

- i livelli di partenza;
- le capacità individuali;
- l'impegno mostrato nel corso dell'anno;
- la partecipazione al dialogo educativo;
- la collaborazione all'interno del gruppo classe;
- l'acquisizione di competenze e contenuti di ciascuna disciplina.

In riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame i criteri di valutazione sopra enunciati ha la facoltà di procedere alla non ammissione alla classe successiva dell'allievo che presenti tre insufficienze.